



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 Reg. Delib.

OGGETTO : Adempimenti in tema di prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon negli ambienti chiusi, previsti dalla Legge Regionale 3 marzo 2022, n. 3. - integrazione del regolamento edilizio comunale con norme tecniche specifiche per la protezione dall'esposizione al gas radon in ambienti chiusi.

L'anno **2023** addì **29** del mese di **MARZO** alle ore 21.00 nella sede Comunale.
Prevvia notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di I^a convocazione.

Risultano:

N°	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	GARZA Luciano	X	
2	VINCENZI Gianni Rinaldo	X	
3	PIROVANO Adriano	X	
4	ROVARIA Fausta	X	
5	RATTI Francesco	X	
6	FIORINA Riccardo	X	
7	DE STEFANO Vincenzo	X	
8	MISURACA Giuseppe Pino	X	
9	BLOISE Luca	X	
10	MURA Giovanni		X
11	PICCOLINI Sergio	X	
Totale N.		10	1

Partecipa il Segretario Comunale **VISCO Dr. Maurizio**

Il Sig. **GARZA Dr. Luciano** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 8 marzo 2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 10, suppl. del 7 Marzo 2022, è entrata in vigore la L.R. n. 3 del 3 marzo 2022, "Modifiche al Titolo VI della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla L.R. n. 7 del 10 marzo 2017 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del Decreto Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della Legge n. 117 del 4 ottobre 2019,);
- La Legge regionale introduce il Capo II quater in tema di "Prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi" e prevede, al comma 2 dell'articolo 66-septiesdecies (Disposizioni finali e transitorie), che i comuni provvedano, a integrare i regolamenti edilizi comunali con norme tecniche specifiche per la protezione dall'esposizione al gas radon in ambienti chiusi;
- Il comma 3 dell'articolo 66-sexiesdecies prevede che gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che coinvolgono l'attacco a terra degli edifici siano progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali;
- Nelle more dell'entrata in vigore del Piano nazionale d'azione per il radon si applicano le disposizioni regionali contenute nelle "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor", approvate con Decreto dirigenziale n. 12678 del 21 dicembre 2011, e i relativi aggiornamenti;

CONSIDERATO che il Regolamento Edilizio Comunale vigente è sprovvisto di norme in merito alla protezione dal rischio di esposizione al gas radon;

RITENUTO necessario, in conformità alle indicazioni di cui alla L.R. 3/2022 di Regione Lombardia e del Dipartimento di Prevenzione dell'Ats di Pavia, di integrare il vigente Regolamento Edilizio Comunale, con il seguente nuovo articolo relativo alla prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon negli ambienti chiusi:

RIDUZIONE DEGLI EFFETTI DEL GAS RADON SULLA SALUTE

1. Al fine di ridurre le esposizioni al gas radon negli ambienti confinati, il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 prescrive di adottare i seguenti Livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria:

- a. 300 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;
- b. 200 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
- c. 300 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro.

Le norme tecniche per la protezione dall'esposizione al gas radon in ambienti confinati si applicano agli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che coinvolgono l'attacco a terra degli edifici. Pertanto dovrà essere prevista l'adozione di accorgimenti costruttivi finalizzati alla riduzione dell'ingresso del gas radon ed a facilitare l'installazione di sistemi di rimozione del gas radon che si rendessero necessari successivamente alla costruzione dell'edificio. In particolare gli interventi edilizi che coinvolgono l'attacco a terra degli edifici devono essere progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative. La tipologia e la complessità degli accorgimenti dovrà tenere conto della potenziale capacità del suolo considerato di produrre alte concentrazioni di radon. Pertanto il progettista delle opere in sede di pratica edilizia dovrà documentare e certificare quali accorgimenti tra quelli previsti dalla Linee Guida, di cui al Decreto n. 12678 del 21/12/2011 Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e dal Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono stati utilizzati al fine della prevenzione dalle esposizioni al gas radon.

RICHIAMATA la L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 "Legge per il Governo del Territorio";

VISTO l'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/00, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati, art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/00, n. 267;

Con voti n. 10 favorevoli su numero n.10 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. **DI INTEGRARE**, ai sensi del comma 2 dell'articolo 66-septiesdecies della L.R. 3/2022, il Regolamento Edilizio Comunale vigente con il seguente nuovo articolo relativo alla prevenzione dall'esposizione al gas Radon, così come di seguito formulato:

RIDUZIONE DEGLI EFFETTI DEL GAS RADON SULLA SALUTE

1. Al fine di ridurre le esposizioni al gas radon negli ambienti confinati, il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 prescrive di adottare i seguenti Livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria:
 - a. 300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;
 - b. 200 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
 - c. 300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro.

Le norme tecniche per la protezione dall'esposizione al gas radon in ambienti confinati si applicano agli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che coinvolgono l'attacco a terra degli edifici. Pertanto dovrà essere prevista l'adozione di accorgimenti costruttivi finalizzati alla riduzione dell'ingresso del gas radon ed a facilitare l'installazione di sistemi di rimozione del gas radon che si rendessero necessari successivamente alla costruzione dell'edificio. In particolare gli interventi edilizi che coinvolgono l'attacco a terra degli edifici devono essere progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative. La tipologia e la complessità degli accorgimenti dovrà tenere conto della potenziale capacità del suolo considerato di produrre alte concentrazioni di radon. Pertanto il progettista delle opere in sede di pratica edilizia dovrà documentare e certificare quali accorgimenti tra quelli previsti dalla Linee Guida, di cui al Decreto n. 12678 del 21/12/2011 Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e dal Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono stati utilizzati al fine della prevenzione dalle esposizioni al gas radon.

2. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 29 della L.R.12/05, che la presente deliberazione sarà depositata presso la Segreteria Comunale per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini della libera visione degli atti depositati e per la presentazione di eventuali osservazioni entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito;
3. **DI DISPORRE** - ai sensi del c. 2, dell'art. 14, della L.R. n. 12/2005 - la pubblicazione degli atti nel sito informatico dell'amministrazione comunale, dando comunicazione al pubblico del deposito e della pubblicazione nel sito informatico, mediante avviso affisso all'albo pretorio;

1. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.,

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

PARERE	☒	FAVOREVOLE
	☐	NON FAVOREVOLE

**LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
(BORDIN Geom. Silvia)**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
GARZA Dr. Luciano**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO Dr. Maurizio**

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. Reg. Pubbl.

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17.04.2023 al 02.05.2023.

Gravellona Lomellina, lì 17.04.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO Dr. Maurizio**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva il _____ ai sensi:

- ☒ - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- ☐ - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO Dr. Maurizio**